



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

II SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 8645/2016

(C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione,
dall'avv.

ATTORI

NEI CONFRONTI DI

, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, in virtù di
mandato alle liti in atti, dall'avv.

CONVENUTA

Oggetto: mutuo.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 16.10.2018.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 17 marzo 2016 , premesso di aver stipulato con la , in data 5 ottobre 1999, contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 41.317,00, con il quale era stato pattuito *"un tasso di interesse del 4,50% nominale annuo e un tasso di mora calcolato al tasso di riferimento per l'edilizia agevolata-convenzionata, maggiorato di 4 punti su base annua e arrotondato allo 0,5"*, lamentava l'usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori convenuti, cumulativamente considerati.

Su tale premessa, l'attore conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'istituto di credito affinché, accertata in via incidentale la *"violazione da parte della banca dell'art. 644 c.p."*, venisse dichiarata *"la nullità parziale del mutuo fondiario per cui è causa ex art. 1419 comma 2 c.c, nelle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori applicati al mutuo stesso e, conseguentemente, anche in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c."* l'attore fosse dichiarato tenuto al pagamento in favore della convenuta del solo importo erogato di € 41.317,00.

Si costituiva l'opposta insistendo per il rigetto dell'opposizione perchè infondata.

Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 16 ottobre 2018 veniva riservata la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Si osservi in diritto.

La domanda è infondata.

Invero, l'impianto difensivo di parte attorea si fonda sull'assunto secondo cui, in base a quanto disposto dall'art. 6 del contratto di mutuo concluso tra le parti, in caso di inadempimento del mutuatario troverebbero cumulativamente applicazione gli interessi corrispettivi e quelli moratori, con conseguente superamento del tasso soglia.

Ora, un'attenta lettura della clausola negoziale richiamata dall'istante consente di escludere la fondatezza di quanto sostenuto dalla parte: l'art. 6 cit., nel prevedere che (qualora non fosse più disponibile il tasso di riferimento convenzionalmente individuato in quello per l'edilizia agevolata-convenzionata, maggiorato di 4 punti su base annua e arrotondato allo 0,5) il tasso moratorio, da aggiornarsi periodicamente, si



dovesse costituire di una quota fissa, pari a 7 punti su base annua, e di una quota variabile, da determinarsi in base ai dettami contenuti nel medesimo art. 6, ha inteso evidentemente fissare i criteri mediante i quali determinare la misura del tasso moratorio, senza con ciò introdurre un'ipotesi (quella della mora del mutuatario) di cumulo dell'interesse moratorio a quello corrispettivo (voce, questa, peraltro nemmeno menzionata dalla clausola negoziale in parola).

D'altro canto, ritiene il Tribunale che, in termini più generali, ai fini del calcolo della soglia del tasso usura non è possibile cumulare i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori: e infatti, una volta sopravvenuto l'inadempimento, l'interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all'interesse corrispettivo, così che, si deve concludere, interessi corrispettivi ed interessi moratori sono destinati a non concorrere.

In tal senso, sono anche le direttive della Banca d'Italia che espressamente escludono l'interesse moratorio dal calcolo del TEGM da cui viene determinato il tasso soglia.

Nè, si badi, a tale conclusione osta la nota pronuncia della Suprema Corte n. 350 del 9.01.2013, espressamente invocata dall'istante: detta sentenza, inserendosi nel dibattito, ancora attuale, in ordine all'applicabilità dell'interesse del tasso soglia anche agli interessi moratori, si è limitata a ribadire il principio, già ampiamente condiviso nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'usurarietà concerne gli interessi a qualunque titolo pattuiti e, dunque, anche a titolo di interessi moratori, ma non ha anche affermato, di contro, il diverso principio, al quale qui si pretenderebbe di dare applicazione, della cumulabilità delle due voci di interesse ai fini del superamento del tasso soglia.

Può dunque ritenersi acquisito il dato della equiparazione tra interessi corrispettivi e moratori rispetto alla soggezione al limite del tasso soglia.

Detta equiparazione, tuttavia, non può essere estesa anche alle conseguenza derivanti dal superamento del tasso soglia, dovendosi escludere che l'art. 1814 co. 2 c.c. trovi applicazione anche nel caso di interessi moratori usurari.

Al riguardo si deve osservare che la disposizione di cui all'art. 1814 cit. ha carattere eccezionale, e come tale non suscettibile di applicazione analogica, perchè, con finalità



eminentemente sanzionatorie, costituisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1419 c.c.

Pertanto, qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a quest'ultimi che andrà circoscritta la sanzione di nullità, con la conseguenza che saranno dovuti, invece, gli interessi corrispettivi.

A una tale conclusione si giunge ove si consideri la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: i primi rappresentano il corrispettivo del mutuo e concernono la fisiologia del rapporto, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento e concernono la patologia dello stesso rapporto. Si può allora sostenere che l'unico contratto di mutuo contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale, relegato all'ipotesi di patologia del rapporto per l'inadempimento del mutuatario.

Ne consegue che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

In definitiva, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1815 co. 2 e 1419 c.c., la non debenza solo di tale tipo di interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

Tale conclusione è tanto più valida ove si consideri che, ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi moratori ex art. 1224 comma 1 c.c. (cfr., tra le molte, Tribunale Palermo



12/12/2014; Tribunale Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Tribunale Roma 16/9/2014; Tribunale Milano 22/5/2014; Tribunale Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dall'attore, cfr. però Corte d'Appello Venezia n. 342/2013; Tribunale Udine 26/9/2014, Tribunale Parma ordinanza 25/7/2014; Tribunale Padova 8/5/2014).

Passando al caso concreto, occorre osservare che l'attore ha formulato domanda di condanna della banca convenuta alla restituzione di tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, in ragione della pattuizione di interessi moratori usurari.

E tuttavia, l'istante non ha mai dedotto di essersi reso inadempiente all'obbligo di pagamento delle rate del mutuo sicchè è lecito dedurre che egli, di fatto, non abbia mai corrisposto gli interessi moratori pattuiti (in tal senso milita anche la mancata quantificazione da parte del delle somme corrisposte a tale titolo).

Ne consegue che, anche qualora fosse accertata la natura usurari di detti interessi, il non potrebbe comunque ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi dal momento che l'art. 1815 c.c., come ampliamento spiegato, trova applicazione solo nel diverso caso in cui il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi corrispettivi.

In tale contesto, va confermato il giudizio di superfluità della consulenza tecnica richiesta dall'attore, già espresso con l'ordinanza del 22.5.2018.

A ciò si aggiunga che, per tutte le considerazioni che precedono, nemmeno può ritenersi l'usurarietà del tasso moratorio pattuito (pacificamente riconosciuto dall'istante inferiore al tasso soglia), atteso che non è ammissibile, ai fini del relativo calcolo, la sommatoria fra l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio contrattualmente previsto.

Va allora dichiarata l'inammissibilità della domanda come formulata nell'atto introduttivo per difetto di interesse, atteso che quand'anche si fosse dimostrato in corso di giudizio il superamento del tasso soglia degli interessi moratori convenuti (come richiesto in via solo incidentale dal), l'attore non avrebbe comunque potuto chiederne la restituzione, non avendo mai corrisposto interessi di mora nel corso del rapporto il quale, alla data di proposizione di questo giudizio, era presumibilmente già cessato per il decorso dei dieci anni.



2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. , così provvede:

- A. Dichiara inammissibile la domanda;
- B. condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi **€ 5.530,00** (di cui € 5.500,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, l'11.1.2019.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi

